

**REGOLAMENTO
GRUPPI GIOVANI IMPRENDITORI COMO**

**Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Giovani Imprenditori del 23 novembre 2016
Approvato dal Consiglio Generale di Unindustria Como del 13 febbraio 2017**

SOMMARIO

TITOLO PRIMO	Pag.
<u>COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI</u>	3
Art. 1– Costituzione	3
Art. 2 – Scopi	3
Art. 3 – Attività	3
Art. 4 – Codice Etico e Carta dei Valori	3
TITOLO SECONDO	
<u>COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI</u>	4
Art. 5 – Requisiti per l'appartenenza	4
Art. 6 – Modalità di ammissione	4
Art. 7 – Cessazione dell'appartenenza	4
Art. 8 – Amici del Gruppo	4
TITOLO TERZO	
<u>ORGANI</u>	5
Art. 9 – Elencazione	5
Sezione I – ASSEMBLEA	5
Art. 10 – Convocazione e validità	5
Art. 11 – Attribuzioni	5
Art. 12 – Modalità di votazione	6
Sezione II – CONSIGLIO DIRETTIVO	6
Art. 13 – Composizione	6
Art. 14 – Modalità di candidatura	6
Art. 15 – Norme per l'elezione del Consiglio	6
Art. 16 – Convocazione e validità delle riunioni	7
Art. 17 – Attribuzioni	7
Art. 18 – Dimissioni e decadenza	7
Sezione III – PRESIDENZA	8
Art. 19 – Modalità di elezione e durata in carica del Presidente	8
Art. 20 – Presidente	8
Art. 21 – Vice Presidenti	9
Sezione IV – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE	9
Art. 22 – Disposizioni generali e incompatibilità	9
TITOLO QUARTO	
<u>GESTIONE</u>	9
Art. 23 – Segreteria	9
TITOLO QUINTO	
<u>DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE</u>	10
Art. 24 – Scioglimento del Gruppo	10
Art. 25 – Modifiche del Regolamento	10
Art. 26 – Rinvio allo Statuto dell'Associazione e controversie	10
Art. 27 – Disposizione transitoria	10

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

Art.1- Costituzione

Nell'ambito di Unindustria Como e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto dall'articolo 16 dello Statuto dell'Associazione. Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale.

Art. 2- Scopi

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto dell'Associazione, persegue i seguenti scopi:

- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore
- sviluppare le nuove forme di imprenditorialità, con particolare attenzione alle start-up e a modelli innovativi di business;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita di Unindustria Como e dell'Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori
- concorrere, nel quadro dell'azione svolta dall'Associazione, allo studio ed alla promozione di iniziative atte a rafforzare la validità e la presenza esterna delle rappresentanze industriali

Art. 3 – Attività

Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

- organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato;
- sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività di Unindustria Como e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
- istituisce ove necessari gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole tematiche;
- promuove i valori dell'azione imprenditoriale nel contesto sociale e nel mondo della scuola e dell'Università;
- stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali.

Art. 4 – Codice Etico e Carta dei Valori

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e dei valori associativi e di ogni altra delibera del Sistema.

In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza a Unindustria Como.

TITOLO SECONDO

COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Art. 5 – Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

Possono far parte del Gruppo:

- titolari, legali rappresentanti da Registro imprese di Confindustria, loro delegati formalmente designati e scelti tra i procuratori generali ad negotia; membri del CdA o Direttori generale; amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale
 - figli di titolari o soci, che possano dimostrare di ricoprire un incarico ovvero ricoprire una funzione all'interno dell'attività aziendale;
- che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni.

È limitato a due componenti espressione di una stessa impresa il diritto di elettorato passivo di uno stesso organo.

Ai fini dello sviluppo associativo del Gruppo, è possibile far partecipare alle relative attività e per un periodo limitato non superiore a 6 mesi anche imprenditori titolari di aziende non aderenti all'Associazione, purché aventi i requisiti di età di cui al precedente comma 2. Tali soggetti hanno nel Gruppo funzioni meramente consultive con l'esclusione di elettorato attivo e passivo.

Art. 6 – Modalità di ammissione

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente.

Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Proviviri di Unindustria Como

Art. 7 – Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:

al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;

per dimissioni;

per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5;

per espulsione deliberata dai Proviviri di Unindustria Como su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente regolamento, con il Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

La cessazione è automatica e viene constatata dal Consiglio direttivo, previa comunicazione del Presidente.

Art. 8 - Amici del Gruppo

A cura del Consiglio Direttivo, presso la segreteria del Gruppo, viene tenuto un elenco di nominativi di amici e simpatizzanti che abbiano manifestato interesse per le attività del Gruppo Giovani.

Il Presidente potrà estendere di volta in volta, alle persone inserite nell'elenco, gli inviti alle manifestazioni del Gruppo.

Ogni Consiglio Direttivo, ad insediamento avvenuto, procede all'aggiornamento di tale elenco.

TITOLO TERZO **ORGANI**

Art. 9 – Elencazione

Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- I Vice Presidenti

Sezione I – ASSEMBLEA

Art.10 – Convocazione e validità

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, della maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 15 giorni mediante comunicazione scritta - anche via posta elettronica - contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro venti giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un quinto degli iscritti che abbiano maturato almeno un anno di iscrizione al Gruppo, e quale che sia il numero dei presenti in seconda convocazione. Le due convocazioni possono avvenire nello stesso giorno.

Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori.

Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all'Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.

Nelle riunioni in cui si procede al rinnovo delle cariche, da tenersi entro il 30 giugno, la convocazione dovrà essere trasmessa con preavviso di almeno 25 giorni tramite le modalità sopra riportate e con le indicazioni per la presentazione delle candidature.

Art. 11 - Attribuzioni

Spetta all'Assemblea :

- a) Indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del Gruppo;
- b) Determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente uscente.
- c) Eleggere il Presidente ed i Vice Presidenti dallo stesso indicati da un minimo di uno ad un massimo di quattro.
- d) Eleggere il Consiglio Direttivo del Gruppo. (inderogabile)
- e) Integrare in caso di necessità i membri del Consiglio Direttivo.
- f) Approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche
- g) Decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, che deve essere successivamente ratificato dal Consiglio Generale di Unindustria Como
- h) Deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame come indicato dal primo comma dell'articolo 10.

Art. 12 - Modalità di votazione

Ogni iscritto al Gruppo, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto che non può essere delegato.

Gli iscritti da meno di un anno non avranno diritto di voto.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere f) e g) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi dei presenti. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche.

Sezione II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.13 – Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo e da un minimo di quattro a un massimo di sedici membri eletti dall'Assemblea, compresi i Vice Presidenti.

I Consiglieri durano in carica due anni e non sono eleggibili per più di cinque mandati consecutivi.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, l'ultimo Past President del Gruppo in qualità di invitato.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

Art. 14 – Modalità di candidatura

Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto – anche via posta elettronica - almeno 10 giorni prima della Assemblea alla Segreteria del Gruppo - che provvederà alle verifiche di cui al successivo art. 19.

Le candidature possono essere personali o su segnalazione.

Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo aventi almeno un anno di anzianità alla data dell'Assemblea.

Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero il numero previsto il Presidente solleciterà i convenuti in Assemblea ad integrare seduta stante la lista con nuove candidature.

Ove ciò non accada, si procederà in ogni caso alla votazione delle candidature pervenute, sempre che corrispondano al numero minimo previsto dal precedente articolo.

Art. 15 – Norme per l'elezione del Consiglio

La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la scheda di votazione riportante i nomi dei candidati.

Il numero dei candidati deve essere sempre superiore a quello degli eligendi; in caso di oggettiva e verificata impossibilità si potrà ridurre proporzionalmente il numero di seggi disponibili o predisporre una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature riportate nella scheda.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

Art. 16 - Convocazione e validità delle riunioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno, mediante avviso scritto - anche posta elettronica - recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni e, decorso tale termine senza che il Presidente vi abbia provveduto, vi potrà provvedere il Vice Presidente più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice, tenendo conto di astenuti e schede bianche; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio direttivo possono svolgersi mediante videoconferenza e/o teleconferenza, con esclusione delle riunioni che possono prevedere votazioni a scrutinio segreto, fatta salva la attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

Il voto non è delegabile.

Art. 17 – Attribuzioni

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) Attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo
- b) Promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo.
- c) Designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti di Unindustria Como, negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni
- d) Istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo
- e) Nominare su proposta del Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo dei Consiglieri Incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso
- f) Deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art.5.
- g) Deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo.
- h) Deferire un socio al Collegio dei Probiviri di Unindustria Como.

Art. 18 – Dimissioni e decadenza

Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera g) del precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti non giustificati a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.

In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

Allorquando un Vicepresidente decade o si dimette, questo viene sostituito in Consiglio direttivo e non in Assemblea.

SEZIONE III – PRESIDENZA

Art. 19 - Modalità di elezione e durata in carica del Presidente

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo avente almeno due anni di anzianità di iscrizione alla data dell'Assemblea, che non compia più del 41° anno di età nell'anno di conclusione del mandato, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa, che abbia responsabilità di gestione nell'azienda di appartenenza – la quale deve avere il completo inquadramento - e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere.

Almeno un mese prima la scadenza del proprio mandato, il Presidente in carica comunica l'avvio delle procedure di rinnovo cariche, sollecitando la presentazione delle candidature che devono essere trasmesse, nell'arco dei trenta giorni successivi, alla Segreteria territoriale.

Entro una settimana prima della data dell'Assemblea, la Segreteria provvederà a comunicare, via posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute e i nominativi dei Vice Presidenti.

Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto con almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, in caso di candidatura unica la proposta si intende respinta; in caso di due candidati la votazione viene immediatamente ripetuta e il Presidente è eletto con il voto favorevole della maggioranza di presenti.

Il Presidente dura in carica due anni e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi

La durata della carica è fissa e di norma non può essere prorogata, salvo quanto previsto nel comma successivo

L'eventuale proroga dovrà avere carattere di eccezionalità e concessa solo quando il Consiglio Direttivo rilevi che con la scadenza del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Gruppo. Il tempo di proroga dovrà essere ridotto e comunque non superiore a mesi sei.

Tale eventuale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo.

Un'ulteriore rielezione per un solo biennio potrà avvenire dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari ad un mandato.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente con maggiore anzianità secondo l'età fino alla successiva Assemblea.

Art. 20 – Presidente

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:

- rappresenta il Gruppo e partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale di appartenenza;
- rappresenta il Gruppo negli organi direttivi di Unindustria Como, di cui è Vice Presidente di diritto.
- rappresenta, altresì, a tutti gli effetti il Gruppo presso tutti gli organismi esterni a Unindustria Como;
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;
- predispose la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale;

- nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti;
- propone al Consiglio Direttivo le eventuali nomine dei Consiglieri Incaricati e dei rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti di Unindustria Como

Art. 21 - Vice Presidenti

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.

I Vice Presidenti durano in carica un biennio e sono rieleggibili; decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.

In conformità con l'art. 17, lettera c), nella prima riunione successiva all'insediamento, il Consiglio direttivo conferisce, su proposta del Presidente, a un Vice Presidente la delega a rappresentare il Gruppo in Consiglio nazionale. A tal fine, deve essere trasmessa alla Commissione verifica poteri nazionale – per il tramite della Segreteria nazionale - la documentazione, inclusa la documentazione aziendale, la autodichiarazione sul rispetto del Codice etico e il verbale di nomina.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Art. 22 - Disposizioni generali e incompatibilità

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa.

La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

Gli iscritti al Gruppo che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

TITOLO QUARTO GESTIONE

Art. 23 – Segreteria

Alla Segreteria del Gruppo provvede l'Associazione con proprio personale. Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente.

Il Segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

TITOLO QUINTO
DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

Art. 24 - Scioglimento del Gruppo

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 11, lettera g, e dall'ultimo comma dell'art. 12.

Art. 25 – Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall'ultimo comma dell'articolo 12, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica dell'organo direttivo competente di Unindustria Como

Art. 26 – Rinvio allo Statuto dell'Associazione e controversie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di Unindustria Como, nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori e nelle norme generali di Confindustria.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Proviviri dell'Associazione.

Art. 27 – Disposizione transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'organo direttivo competente di Unindustria Como. Entro il 2020 la durata del mandato del Presidente e del Consiglio direttivo dovrà essere inderogabilmente di tre anni.

Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino alla loro naturale scadenza.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, i soggetti che ricoprono cariche al momento dell'approvazione del presente regolamento ma che non abbiano i requisiti richiesti, possono completare il mandato in corso. L'abbassamento del limite d'età per l'accesso a cariche direttive entra in vigore dal secondo rinnovo degli organi successivo al 1 gennaio 2016.

Non è consentita la partecipazione a processi di rinnovo alle cariche, in corso al momento dell'approvazione del presente regolamento, a coloro che non rientrino nelle disposizioni di cui al predetto articolo 5.